

## STATUTO

### Art 1

E' costituita con sede in Cascina, presso i locali della Pubblica Assistenza, Via Comaschi, 46 un Associazione di Volontariato che assume la denominazione di

### **"Associazione di Volontariato ARCI 690"**

### Art2

L'associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro e aderisce all'ARCI - Associazione Nazionale di Cultura, sport e ricreazione, riconosciuta con D.M del 2 agosto 1967 n°1017022 A, di cui condivide le finalità statutarie.

### Art3

Sono compiti dell'Associazione:

- a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini, alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive.
- b) Favorire l'estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili tra associazioni democratiche;
- c) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando alle forme decentrate di gestione del potere locale.
- d) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali,

sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

- e) Promuovere la solidarietà nel rispetto dei valori multi-etnici, proponendosi come fine l'abbattimento delle barriere razziali e di censo.
- f) Promuovere attività di educazione alla pace e di sensibilizzazione contro la guerra.
- g) Promuovere, progettare, organizzare progetti di cooperazione internazionale decentrata in paesi in via di sviluppo.
- h) Favorire e organizzare l'accoglienza, per Vacanze Terapeutiche dei bambini del popolo Saharawi e provenienti dalle zone bielorusse colpite dall'incidente di Chernobyl, sia in gruppo in strutture pubbliche o private che con l'accoglienza individuale nelle famiglie socie. Per questi progetti il Presidente nomina un Responsabile di Progetto, anche al di fuori del Consiglio Direttivo conferendo a esso formale mandato e regolamento.
- i) L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aprire sezioni, senza autonomia contabile, nominando un Responsabile.

#### Art 3/bis

Ai gruppi e/o progetti, è conferita anche un autonomia finanziaria, con nomina di un tesoriere. Il gruppo o

progetto potrà, con delega del Presidente, aprire un conto corrente bancario, richiedere contributi a terzi, rilasciando ricevuta per conto dell'associazione.

#### Art 3/ter

I gruppi o progetti formalizzeranno un proprio bilancio ed una relazione sulle attività svolte nell'esercizio. Il bilancio di ogni gruppo o progetto confluirà in quello generale dell'Associazione;

I gruppi o progetti potranno nelle comunicazioni a terzi identificarsi con un proprio simbolo o dizione, riportando sempre e comunque la specifica "Associazione di Volontariato ARCI 690 - *seguito dall'indicazione:* Comitato, Gruppo e/o Progetto ..."

#### Art 4

Il numero dei soci è illimitato, alla associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

#### Art 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al consiglio Direttivo osservando le seguenti modalità:

1. Indicare dati anagrafici, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Art 6

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio direttivo ratificare l'ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

#### Art 7

I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

#### Art 8

Le cariche elettive sono tutte a titolo gratuito e così pure le prestazioni fornite dagli aderenti e quali partecipano all'attività associativa in modo personale e spontaneo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

#### Art 9

I soci sono tenuti:

- a. Al pagamento della tessera sociale;
- b. All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi statutari, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con versamenti di quote straordinarie.

#### Art 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese;
- b) Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere al provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

#### Art 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) Dal fondo di riserva;

#### Art 12

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### Art 13

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo di ogni anno successivo.

Lo stesso riassume i bilanci dei singoli comitati, gruppi o progetti autorizzati come stabilito nell' art.3/ter.

#### Art 14

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- Il 10% al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative varie.

#### Art 15

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate per annuncio scritto o telefonico ad ogni socio.

#### Art 16

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 31/12 al 31/03 successivo. Essa:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Elege il consiglio Direttivo;
- Procede alla nomina delle cariche sociali;
- Elege la commissione elettorale composta di almeno tre membri;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approva gli stanziamenti per le iniziative previste;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

#### Art17

L'assemblea straordinaria è convocata;

- Tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario;
- Quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

#### Art 18

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezza ora dopo la prima.

#### Art 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, sono indispensabili la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole del 3/5 dei presenti.

#### Art 20

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l'1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

#### Art 21

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

#### Art 22

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 13 consiglieri eletti dai soci.

#### Art 23

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario amministrativo, il o i cassieri, il provveditore e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dalla associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza; è riconosciuto al consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/8 dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

#### Art 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 15 giorni circa e ogni volta che lo ritenga necessario la presidenza o dietro richiesta di 13 dei consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente.

#### Art 25

Il Consiglio direttivo deve:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto, sulla base delle linee approvate dai soci;
- Curare le deliberazioni dell'assemblea;
- Redigere i bilanci;
- Compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- Formulare il regolamento interno;
- Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, al radiazione e l'espulsione dei soci;
- Favorire la partecipazione dei soci alle attività sociali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissione, gruppi o progetti di lavoro da esso nominati, che possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, con voto consultivo.

#### Art 26

Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l'ufficio di presidenza.

#### Art 27

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di

consiglio essi non hanno diritto di voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

#### Art 28

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità è data dalla presenza del 50% del corpo sociale.

#### Art 29

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 28 che il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione di volontariato operante in identico analogo settore e comunque secondo quanto previsto dal c.c.

#### Art 30

Per quanto non compreso nel presente statuto, decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.